



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2055

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica deliberazione n. 2227 di data 02 dicembre 2022 avente ad oggetto: "L.P. n. 9/2001. Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda." Rinnovo delle concessioni di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda in scadenza al 31 dicembre 2024, limitatamente all'ulteriore biennio successivo.

Il giorno **13 Dicembre 2024** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 2227 di data 02 dicembre 2022 venivano approvati i nuovi “Criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda”

Tali criteri, determinati dalla Giunta provinciale a partire dal 2008 (deliberazione n. 1683 del 30 giugno 2008), disciplinano l’attuazione di un regime transitorio che, mediante l’applicazione di regole selettive per i concessionari e nello specifico il rispetto del principio dell’obbligo di utilizzo intensivo delle unità di navigazione, il divieto di subentro nella concessione da parte di eventuali cointestatari del natante e il monitoraggio annuale delle liste di attesa e del turn-over, consenta di mantenere una buona alternanza tra domanda e offerta e il mantenimento di liste d’attesa sostanzialmente ridotte.

La pratica del monitoraggio annuale delle liste di attesa, unitamente alla verifica dell’alternanza tra domanda e offerta è continuata nel corso degli anni, fino al momento attuale, mantenendo consolidata, per le concessioni degli ormeggi, l’applicazione del regime transitorio sopra citato.

Le tariffe, introdotte e regolamentate attraverso l’applicazione di nuovi canoni con la deliberazione n. 2531 del 12 novembre 2010 e definite secondo parametri divenuti negli anni più rispondenti ai valori di mercato, hanno costituito una ulteriore misura finalizzata a promuovere il turn over, con l’omogeneizzazione delle tariffe praticata dai diversi soggetti concedenti.

La deliberazione n. 2227 di data 2 dicembre 2022 sopra citata contemplava concessioni biennali (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024) e prevedeva che, qualora al termine del periodo indicato si fossero presentati ancora i risultati positivi sopra delineati in termini di trend positivo del turn-over e di contenimento delle liste d’attesa, la Giunta provinciale avrebbe potuto confermare la disciplina transitoria e la possibilità di rinnovare per l’ulteriore biennio successivo (dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026) le concessioni, senza formalità di istruttoria, nel caso non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive.

In particolare, il punto 7. (“Durata delle concessioni”) dell’Allegato (“Criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali provinciali del lago di Garda”) parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2227 di data 2 dicembre 2022, prevede tale facoltà, da parte della Giunta provinciale di Trento, previa verifica del trend positivo del turn-over, con possibilità di rinnovare per un ulteriore biennio le concessioni già in essere e con scadenza fissata al 31 dicembre 2024, senza formalità d’istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive di dette concessioni, mediante apposita deliberazione.

Si è resa quindi opportuna la verifica della situazione degli ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda. Considerato che, sulla base dei riscontri del monitoraggio in merito alla situazione delle concessioni degli ormeggi nel biennio 2023-2024 non si sono verificate problematiche derivanti dall’eccessivo appesantimento delle liste d’attesa degli utenti che aspirano all’ormeggio, verificato il mantenimento di una situazione di sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta di ormeggi e di un trend positivo del turn-over, dovuto anche ad un progressivo ricambio in ambito delle concessioni di vecchia data, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà sopra richiamata, confermando quanto disciplinato relativamente ai criteri fissati con la deliberazione n. 2227 di data 2 dicembre 2022, e quindi rinnovare per l’ulteriore biennio le concessioni in essere e in scadenza al 31 dicembre 2024, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2026, senza formalità d’istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive delle concessioni, salvo rinuncia degli attuali concessionari.

Con questo provvedimento si rende conseguentemente necessario modificare, al fine di tenere conto delle nuove scadenze, il paragrafo 7 dei Criteri per la concessione degli ormeggi (7 – “Durata delle concessioni”). Si conferma nel contempo quant’altro approvato con la deliberazione n. 2227 di data 2 dicembre 2022 relativamente ai “criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 19 novembre 1987 n. 527;
- visto il D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115;
- vista la legge provinciale 15 novembre 2001 n. 9;
- vista la legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6/78-Leg.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- vista la deliberazione n. 1683 del 30 giugno 2008;
- vista la deliberazione n. 2531 del 12 novembre 2010;
- vista la deliberazione n. 2660 del 26 novembre 2010;
- vista la deliberazione n. 2182 del 21 ottobre 2011;
- vista la deliberazione n. 2164 del 15 ottobre 2012;
- vista la deliberazione n. 1887 del 3 novembre 2014;
- vista la deliberazione n. 2106 del 24 novembre 2016;
- vista la deliberazione n. 1722 del 21 settembre 2018;
- vista la deliberazione n. 2131 del 22 dicembre 2020;
- vista la deliberazione n. 2227 del 02 dicembre 2022
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare il rinnovo, per un ulteriore biennio, delle concessioni già in essere e con scadenza fissata al 31 dicembre 2024, senza formalità d'istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive delle concessioni, fissandone la nuova scadenza al 31 dicembre 2026, salvo rinuncia degli attuali concessionari;

2) di sostituire il punto 7. ("Durata delle concessioni") dell'Allegato parte integrante e sostanziale della delibera n. 2227 di data 02 dicembre 2022 con il seguente:

"7. Durata delle concessioni.

Tenuto conto di quanto evidenziato nella premessa a riguardo dell'attuale tendenza ad un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di ormeggi, in un quadro normativo che ha consentito una sostanziale riduzione delle liste d'attesa, si ritiene possibile prevedere, per la durata delle concessioni, un ulteriore periodo biennale di consolidamento delle regole descritte riferite al regime transitorio, al termine del biennio iniziato il 01.01.2023.

Per le concessioni in essere, aventi scadenza al 31.12.2024, sarà possibile procedere al rinnovo, salvo rinuncia da parte degli attuali concessionari, con nuovo termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2026 e dunque di durata biennale, senza formalità d'istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive e oggettive. Anche eventuali nuove concessioni stipulate non dovranno avere durata oltre il 31 dicembre 2026. Al termine fissato del 31 dicembre 2026 le concessioni in essere scadranno e dovranno essere presentate da tutti i soggetti interessati nuove domande di ormeggio, fermo restando che le concessioni saranno perfezionate secondo le disposizioni della Giunta provinciale."

3) di dare atto che per quanto non diversamente disposto con questo atto, è confermato il contenuto e le decisioni assunte con la deliberazione n. 2227 di data 02 dicembre 2022.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).